

ARTICOLO 1

L'ordinanza sul divieto settoriale n. 44/2016 , nella versione della LGBI n. 115/2016, viene come di seguito modificata:

1. Il comma 1 dell'art. 3 è il seguente:

(1) Il viaggio sull'autostrada A 12 della Valle dell'INN , tra il km 6,35 nel distretto di Langkampfen e il km 72,00 nel distretto di Zirl, nei due sensi di marcia nel territorio di Ampass con LKW e autoarticolati con portata massima ammissibile superiore a 7,5 t e camion con rimorchio, per i quali la somma delle masse totali ammissibili è superiore a 7,5 t, è vietato, fintantochè vengono trasportate le seguenti merci:

a) 1) tutti i rifiuti indicati nell'elenco europeo (contenuti nella decisione della Commissione 2000/532/CE, nella versione della decisione 2014/955/UE);

2) pietrame, terra e materiali di sterro;

3) legnami in tronchi e sughero;

4) veicoli a motore dei gruppi principali e sottogruppi L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 e N1 nel senso dell'art. 3, co. 1 della Legge n. 267/1967 sui veicoli a motore, *modificata dalla legge n. 73/2015*

5) minerali ferrosi e non ferrosi;

6) acciaio, ad eccezione dell'acciaio per cemento armato e da costruzione per l'approvvigionamento di cantieri edili;

7) marmo e travertino;

8) piastrelle (ceramiche).

b) dal 1. Ottobre 2019 anche :

1. Carta e cartone;

2. Cemento, calcina, gesso cotto;
3. Tubi e profilati metallici;
4. Cereali;
5. Oli minerali fluidi

2. nel co.1 dell'art.4 si deve leggere:

a) viaggi con veicoli che nella zona nucleo secondo il co. 3 capo primo vengono caricati e scaricati, e corrispondono alle classi euro laddove sia comprovata l'appartenenza a tale classe euro mediante contrassegno del veicolo secondo quanto dettato dalla ordinanza sull' etichettatura delle classi di scarico del pacchetto IG-L (tutela dell'aria):

1. classe euro IV fino a VI (emissioni di Nox non superiori a 3,5 g/kWh);
2. dal 1 ottobre 2019 classi euro V e VI (emissioni Nox non superiori a 2,0g/kWh)e
3. dal 1 gennaio 2023 classe euro VI (emissioni Nox non superiori a 0,4 g/kWh).

b) Viaggi con veicoli che nella zona allargata secondo il co. 3, secondo capoverso vengono caricati e scaricati (traffico di origine e destinazione nella zona allargata) e corrispondono alle classi euro laddove sia comprovata l'appartenenza a tale classe euro mediante contrassegno del veicolo secondo quanto dettato dalla ordinanza sull' etichettatura delle classi di scarico del pacchetto IG-L (tutela dell'aria):

1. classe euro IV fino a VI (emissioni di Nox non superiori a 3,5 g/kWh);
2. dal 1 Ottobre 2019 classi euro V e VI(emissioni Nox non superiori a 2,0g/kWh)e
3. dal 1 gennaio 2023 euro VI (emissioni Nox non superiori a 0,4 g/kWh).

3. Nel co. 1 dell'art. 4 le lettere e, f e g si leggono:

e)viaggi con veicoli di classe euro VI (emissioni Nox non superiori a 0,4g/kWh) laddove sia comprovata l'appartenenza a tale classe euro mediante contrassegno

del veicolo secondo quanto dettato dalla ordinanza sull' etichettatura delle classi di scarico del pacchetto IG-L (tutela dell'aria); Tale eccezione è valida sino al 30 settembre 2019;

f) viaggi con veicoli a pura trazione elettrica o con tecnologia a combustibile a idrogeno;

g) Viaggi improrogabili delle forze armate o di truppe straniere residenti conformemente alla BGBl nr. 57/2001, che stanziano in Austria e viaggi che trasportano aiuti di organizzazioni riconosciute residenti.

4. Nel par. 4 dell'art. 4 la citazione "co. 1 lett. c, d, e ed f è sostituita dal co. 1 lett. c e d.

ARTICOLO II

Questa ordinanza entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione